



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Maurizio **MASSA** Consigliere

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31802** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto
nei confronti di:

1) CAZZARO Francesco, c.f. CZZFNC60H04L934J, nato il 04.06.1960 a
Villa del Conte (PD) e residente a Villa del Conte (PD), Via Commerciale, 70,
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Gobbetti (c.f.
GBBVNT90E67L8401), con studio in Padova, via N. Tommaseo n. 69/d, PEC
valentina.gobbettiordineavvocativicenza.it;

2) BORILE Silvano, c.f. BRLSVN57P20D325J, nato il 20.09.1957 a Dolo
(VE) e residente a Dolo (VE), Via Serraglio, 30/A, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Prof. Bernardo Giorgio Mattarella (c.f. MTTBNR68C03G273T),
Emiliano Bandarin Troi (c.f. BNDMLN75E01L736W) e Cristina Borgato,

con studio in Padova, via N. Tommaseo n. 69/d, PEC

bernardo.mattarella@pec.it, emiliano.bandarintroi@ordineavvocatipadova.it,

e cristina.borgato@ordineavvocatipadova.it;

3) CASSANDRO Sebastiano, c.f. CSSSST84D18D325D, nato il 18.04.1984

a Dolo (VE) e residente a Mira (VE), Via Brentelle, 44, rappresentato e difeso

dagli Avv.ti Prof. Bernardo Giorgio Mattarella (c.f. MTTBNR68C03G273T),

Emiliano Bandarin Troi (c.f. BNDMLN75E01L736W) e Cristina Borgato,

con studio in Padova, via N. Tommaseo n. 69/d, PEC

bernardo.mattarella@pec.it, emiliano.bandarintroi@ordineavvocatipadova.it,

e cristina.borgato@ordineavvocatipadova.it;

4) LIVIERI Fabio, c.f. LVRFBFA65H13D325E, nato il 13.06.1965 a Dolo

(VE) e residente a Campagna Lupia (VE), Via 1° maggio, 31, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Prof. Bernardo Giorgio Mattarella (c.f.

MTTBNR68C03G273T), Emiliano Bandarin Troi (c.f.

BNDMLN75E01L736W) e Cristina Borgato, con studio in Padova, via N.

Tommaseo n. 69/d, PEC bernardo.mattarella@pec.it,

emiliano.bandarintroi@ordineavvocatipadova.it, e

cristina.borgato@ordineavvocatipadova.it;

5) SCALCO Anita, c.f. SCLNTA69L51C743E, nato il 11.07.1969 a

Cittadella (PD) e residente a Galliera Veneta (PD), Viale Arma di Cavalleria,

18/6, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Bernardo Giorgio Mattarella

(c.f. MTTBNR68C03G273T), Emiliano Bandarin Troi (c.f.

BNDMLN75E01L736W) e Cristina Borgato, con studio in Padova, via N.

Tommaseo n. 69/d, PEC bernardo.mattarella@pec.it,

emiliano.bandarintroi@ordineavvocatipadova.it, e

cristina.borgato@ordineavvocatipadova.it;

6) BENDORICCHIO Carlo, c.f. BNDCRL76C10D325S, nato il 10.03.1976

a Dolo (VE) e residente a Padova, Via O. Galante, 18, rappresentato e difeso

dagli Avv.ti Prof. Carola Pagliarin (c.f. PGLCRL72H62F241R) e Francesco

Giuseppe Roncoroni (c.f. RNCFNC89M14L840O), con studio in Padova, via

degli Zabarella n. 38, PEC carola.pagliarin@ordineavvocatipadova.it e

francesco.roncoroni@ordineavvocatipadova.it;

Visto l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa

Sezione Giurisdizionale in data 24 novembre 2022;

Viste le memorie di costituzione in giudizio, depositate presso la Segreteria di

questa Sezione Giurisdizionale in data 28 marzo 2023 da parte di CAZZARO

FRANCESCO, a mezzo dell'Avv. Valentina Gobetti, da parte di BORILE

SILVANO, CASSANDRO SEBASTIANO, LIVIERI FABIO, SCALCO

ANITA a mezzo degli Avv.ti Prof. Bernardo Giorgio Mattarella, Emiliano

Bandarin Troi e Cristina Borgato e in data 29 marzo 2023 da parte di

BENDORICCHIO CARLO, a mezzo degli Avv.ti Prof. Carola Pagliarin e

Francesco Giuseppe Roncoroni;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 aprile 2023 il giudice relatore, Cons.

Roberto Angioni, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, l'Avv. Valentina Gobbetti per

CAZZARO FRANCESCO, l'Avv. Francesco Giuseppe Roncoroni per

BENDORICCHIO CARLO, l'Avv. Cristina Borgato per BORILE

SILVANO, CASSANDRO SEBASTIANO, LIVIERI FABIO, SCALCO

ANITA, come da separato verbale;

FATTO

I. 1. Con atto di citazione depositato in data 24.11.2022, la Procura erariale conveniva in giudizio i Sig.ri CAZZARO FRANCESCO, BORILE SILVANO, CASSANDRO SEBASTIANO, LIVIERI FABIO, SCALCO ANITA nella loro qualità di Presidente il primo e di componenti gli altri, a diverso titolo, del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, per vederli condannare al risarcimento del danno complessivo di **euro 82.700,08** da suddividersi tra gli stessi nella misura indicata in atti, cagionato al Consorzio di appartenenza con condotta dolosa, o, in subordine, gravemente colposa, per aver deliberato, in assenza dei presupposti di legge, l'integrazione dell'indennità di funzione in favore del Direttore Generale del Consorzio Sig. BENDORICCHIO CARLO .

Lo stesso BENDORICCHIO CARLO veniva autonomamente convenuto in giudizio per il danno erariale di **euro 13.593,78** cagionato con condotta dolosa o gravemente colposa per l'illecito utilizzo promiscuo di un'autovettura aziendale.

II. Deduceva in particolare il Pubblico Ministero che, con esposto acquisito al prot. n. 1826/2013 del 15.03.2013, erano stati segnalati alla Procura regionale i trattamenti economici abnormi riconosciuti ai Direttori dei Consorzi di Bonifica della Regione Veneto. A seguito dello svolgimento di conseguente attività istruttoria, che aveva riguardato i Direttori di tutti i Consorzi di Bonifica della Regione Veneto, era emerso che:

a) quanto alla corresponsione e integrazione dell'indennità di funzione, l'Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, con lettera del 23.7.2002, aveva invitato i Presidenti dei Consorzi di Bonifica ad elevare

l'indennità di funzione in misura compresa tra tre volte e mezzo e quattro volte e mezzo la stessa indennità, per riallineare le retribuzioni al costo della vita. Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive aveva recepito tale indicazione e, con la deliberazione n. 54/2010 del 18.6.2010 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale all'ing. BENDORICCHIO CARLO, aveva disposto l'integrazione del trattamento salariale in misura di euro 1.700,00, mensili, successivamente aumentato ad euro 3.304,17 mensili (deliberazione n.67/2020 dell'8.7.2020).

Con riferimento al solo periodo dal luglio 2020 al maggio 2022 (in quanto l'eventuale danno relativo al periodo precedente sarebbe stato integralmente attribuibile al precedente Presidente del Consorzio, nel frattempo deceduto), la Procura contestava ai convenuti la responsabilità dell'esborso per violazione dell'art. 27 del Contratto collettivo nazionale dei Direttori generali dei Consorzi di Bonifica del 29 marzo 2006, applicabile *ratione temporis*, quantificandolo in euro 82.700,08, da attribuire per il 40% al Presidente CAZZARO e per il 15% agli altri consiglieri di Amministrazione.

A parere del requirente, la citata normativa, come peraltro le circolari interne, presupponeva che l'attribuzione dell'integrazione delle indennità fosse correlata allo svolgimento di più elevate prestazioni qualitative e quantitative nonchè al conseguimento di specifici risultati, ma ciò, nel caso di specie, non si era verificato in quanto il maggiore riconoscimento economico era avvenuto senza l'attribuzione di compiti specifici, diversi da quelli ordinari, e senza che vi fosse stata la verifica dei risultati ottenuti.

Le attività tecniche assegnate e svolte dal Direttore Generale BENDORICCHIO CARLO, secondo il pubblico ministero, rientravano tra le

ordinarie attività della posizione ricoperta ed erano integralmente retribuite dall'indennità di funzione anche in applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione, mentre l'attribuzione *ad interim* della gestione del Settore Tecnico, anch'essa assegnata al Direttore generale del Consorzio, non poteva consentire l'erogazione di alcuna integrazione salariale, in assenza di specifica previsione contrattuale di settore.

Inoltre, la disposta integrazione dell'indennità di funzione violava i principi di economicità ed efficacia di cui all'art. 97 Cost. per via dell'abnormità e della diseconomicità della scelta, certamente sindacabile in sede giurisdizionale, di incrementare il trattamento retributivo del Direttore Generale in assenza di concreti presupposti.

b) quanto all'utilizzo promiscuo dell'auto aziendale, il convenuto ing. BENDORICCHIO CARLO, secondo il pubblico ministero, aveva indebitamente usufruito di tale benefit, con spese a carico del Consorzio, nell'assenza di previsioni contrattuali che lo legittimassero, poiché l'art. 37 del Contratto di riferimento prevedeva solamente la possibilità di stipulare una polizza assicurativa in favore di chi utilizzasse il proprio mezzo per ragioni d'ufficio mentre le ulteriori previsioni contrattuali, ed in particolare gli artt. 23 e 69 del contratto collettivo, non valevano a consentire all'Ente il riconoscimento di benefit normativamente non previsti ai propri dirigenti.

La relativa voce di danno veniva calcolata, per il solo periodo dal giugno 2017 al 2022, in euro 13.593,78 in base alla voce "*fringe benefit*" presente nei cedolini stipendio del convenuto.

III. Con distinte memorie depositate in data 28 marzo 2023, si costituivano in giudizio il Sig. CAZZARO FRANCESCO, a mezzo dell'Avv. Valentina

Gobetti, ed i Sig.ri BORILE SILVANO, CASSANDRO SEBASTIANO, LIVIERI FABIO, SCALCO ANITA a mezzo dell' avv.to prof. Bernardo Giorgio Mattarella e degli avv.ti Emiliano Bandarin Troi e Cristina Borgato, i quali – specificate la loro posizioni all'interno del Consiglio di Amministrazione e la loro diversa partecipazione all'attività dell'organo collegiale – eccepivano, in via preliminare, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e la nullità dell'atto di citazione per assenza di una notizia specifica e concreta di danno in violazione dell'art. 51 C.G.C..

Rilevato che l'indennità di funzione del Direttore Generale era stata integrata una prima volta nel 2010 di euro 1.700,00 con deliberazione n. 54/2010 del 18 giugno 2010 alla quale essi erano del tutto estranei, ed una seconda volta con deliberazione n. 67/2020 dell' 8.07.2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione di cui invece facevano parte (per l'importo di euro 1.604,17) - i convenuti contestavano nel merito la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito, stante l'erronea applicazione dei principi del pubblico impiego al rapporto di lavoro dei Direttori generali dei consorzi operata da parte della Procura contabile ed, in particolare, eccepivano la non riferibilità al caso di specie dei principi relativi al ciclo delle *performances*, all'omnicomprensività della retribuzione e al divieto di inderogabilità *in melius* della retribuzione, rimanendo escluso anche qualsiasi profilo di irrazionalità delle scelte operate dal Consiglio di Amministrazione, le quali erano legate al maggior carico di lavoro gravante sul Direttore Generale del Consorzio.

Veniva, poi, rilevata l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito - quanto alla colpa grave anche per l'applicazione dell'art. 21 del d.l. n. 76/2020 - dovendosi considerare : **a)** l'adeguamento del Consiglio di Amministrazione

alle previsioni della circolare n. 43 del 25 luglio 2002 dell'Unione Regionale

Veneta Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari (ora ANBI Veneto); **b)**

la necessità di interpretare correttamente l'art. 27 del Contratto di riferimento

con esclusione di profili connessi al risultato e al ciclo delle *performances*,

come espressamente sancito nella nota a verbale del rinnovo contrattuale del

2012; **c)** l'effettivo svolgimento di maggiori funzioni da parte del Direttore

Generale; **d)** la presenza di un revisore dei conti alla deliberazione n. 67/2020

dell'8.07.2020 che nulla aveva eccepito; **e)** l'esistenza di una precedente

deliberazione del 2010 in virtù della quale era già stata conferita

un'integrazione dell'indennità di funzione; **f)** la mancanza di preparazione

giuridico-amministrativa dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I convenuti – eccepiti il difetto di giurisdizione e la nullità della citazione ai

sensi dell'art. 51 c.g.c. -bconcludevano, quindi, in via principale e nel merito

per il rigetto della domanda per insussistenza sia dell'elemento soggettivo che

di quello oggettivo della dedotta responsabilità. In via subordinata, nel rilevare

la genericità dell'attribuzione del *quantum* risarcibile ai singoli convenuti e la

sussistenza di una *compensatio lucri cum damno* in ragione dei risparmi

assicurati al Consorzio dalla mancata nomina di un Dirigente tecnico (da

valutarsi se del caso mediante c.t.u.), chiedevano la riduzione del *quantum*

dovuto e, in via ulteriormente subordinata, l'applicazione del potere riduttivo.

IV. Con memoria del 29 marzo 2023, a mezzo dell'Avv. Prof. Carola Pagliarin

e dall'Avv. Francesco Giuseppe Roncoroni, si costituiva in giudizio l'ing.

BENDORICCHIO CARLO, il quale contestava l'addebito di responsabilità

nei suoi confronti formulato per l'utilizzo dell'auto aziendale, eccependo in

via pregiudiziale di rito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, anche

in considerazione della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica.

Nel merito, rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla Procura regionale in merito all'ammontare del danno, determinato mediante il solo riferimento ad una voce in busta paga senza richiamo ai relativi documenti, rilevava:

- l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito erariale;
- l'assenza e la mancata prova della quantificazione del danno erariale, essendo state utilizzate risorse private e non pubbliche;
- la piena legittimità e liceità della condotta tenuta con riferimento all'uso promiscuo dell'automezzo aziendale (da ritenersi necessario vista l'estensione del comprensorio del Consorzio), consentito dagli artt. 23 e 69 del contratto collettivo di riferimento, non avendo alcun rilievo l'art. 37 sulla cui interpretazione la Procura sarebbe incorsa in evidente errore.
- il difetto del nesso eziologico tra la condotta ed il danno ipotizzato, essendo stato l'utilizzo dell'auto autorizzato autonomamente dal Consorzio e non riconducibile ad alcuna attività del convenuto;
- il difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito, non sussistendo gli elementi essenziali fondanti il dolo o la colpa grave.

All'esito della discussione, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da tutti i convenuti nel presente giudizio è infondata.

Diversamente da quanto dedotto dalle parti resistenti con le proprie memorie difensive, risulta pacifica, infatti, ai fini del riparto di giurisdizione, la

spettanza al Giudice contabile delle controversie riguardanti la responsabilità risarcitoria degli amministratori e dipendenti dei Consorzi di Bonifica in quanto trattasi di enti ricompresi tra le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, la cui natura pubblica è *expressis verbis* affermata anche dall'art. 59, comma 1, del R.D. n.215/1933 (*"I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti"*) e dall'art. 862, comma 4, del codice civile (*"Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale"*).

Tale affermazione - ribadita dalla più recente giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. I App. sentenza n.212/2021) a fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n.165/2001 in materia di affidamento di incarichi esterni (quale normativa di vasto respiro finalizzata al contenimento della spesa pubblica) - nel radicare la giurisdizione della Corte dei conti in ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dipendenti degli enti pubblici economici (vedasi, per tutte Cass. S.U sent. n.19967/2003), non risulta in alcun modo incisa né dalla natura tendenzialmente privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica nè dalla disciplina che presiede alla gestione decisionale ed operativa dei consorzi.

Anzi, il rispetto delle normative che li riguardano, nel loro profilo esecutivo-applicativo, può costituire senza dubbio parametro di valutazione ai fini dell'accertamento di fattispecie di responsabilità erariale nei confronti di amministratori e dipendenti di tali enti .

Il Collegio non ritiene, inoltre, che possa assumere rilievo la circostanza, anch'essa evidenziata dalle difese, che l'attività consortile sia in parte

finanziata attraverso contributi imposti ai consorziati, in quanto dev'essere, viceversa, valorizzata la natura tributaria degli stessi (*ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. Trib. ord. n.13139/2022, sent. nn.8079/2020 e 8080/2020).

Va, al riguardo, rammentato quanto, in proposito, statuito dalla Sezione d'Appello per la Regione Siciliana con la sentenza n. 103/2022 laddove ha motivatamente sottolineato la natura pubblica delle risorse gestite e dei fini perseguiti dai Consorzi di Bonifica conclusivamente affermando: “ *In altri termini, i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici ad appartenenza necessaria determinata dal collegamento normativamente contemplato tra le attività devolute agli stessi e le proprietà consorziate e ordinariamente finanziati, per la cura di interessi pubblici rientranti nel perimetro delineato dalla legge, da entrate di natura tributaria provenienti dalle proprietà medesime*”.

2. Con riferimento, poi, all'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti CAZZARO FRANCESCO, BORILE SILVANO, CASSANDRO SEBASTIANO, LIVIERI FABIO, SCALCO ANITA per violazione del'art.51 C.G.C., il Collegio ritiene che la stessa sia fondata.

2.1 Ai sensi della citata disposizione normativa, nella parte qui rilevante:

1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

3. *Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.*

2.2 Ebbene, nell'interpretare tali disposizioni, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con pronuncia n.12/QM/2011, relativa, per vero, all'antecedente logico giuridico dell'art.51 C.G.C. (successivamente in tale norma trasfuso), hanno chiarito che *“Il significato da attribuire all'espressione “specifica e concreta notizia di danno”, recata dall'art. 17, comma 30-ter, in esame, è così precisato: il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni.*

L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato.

Di conseguenza, sono idonei ad integrare gli estremi di una “specifica e concreta notizia di danno”: a) l'esposto anonimo, se riveste i caratteri di

specificità e concretezza innanzi precisati; b) i fatti conosciuti nel corso della fase dell'invito a dedurre, anche per soggetti diversi dall'invitato, nei medesimi termini; c) i fatti conosciuti a seguito di delega alle indagini, attribuita dalla Procura regionale ad organismi quale la Guardia di Finanza; d) da ultimo non possono considerarsi specifiche e concrete, secondo quanto innanzi precisato, le notizie relative alla mera condotta, in carenza di ipotesi di danno, quale presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa; ciò, a differenza delle ipotesi di fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”.

2.3 Nel caso di specie la segnalazione di danno viene ricondotta ad una comunicazione mail del 15 ottobre 2012, indirizzata alla Presidenza della Regione del Veneto, peraltro priva di timbro di ricevuta da parte della Procura contabile, del seguente tenore: “Gentile Presidente, ha mai controllato le spese del Consorzio di Bonifica? Provi a informarsi sugli stipendi dei direttori generali! Le verrà sicuramente “un colpo”, a meno che livelli di oltre 350.000 € non risultino anche per lei “normali”. Chieda non solo il costo in busta paga, ma anche tutti i vari benefit (premi in percentuale sui finanziamenti regionali, e statali “portati a casa”, auto aziendale ad uso privato, e altre dotazioni...). Non trascuri nemmeno gli altri benefici: vedi incarichi per collaudi opere pubbliche...Inizi pure la ricerca partendo dal consorzio da Verona e prosegua per Rovigo, per arrivare sino a Venezia (vedi direttore dell’Unione Bonifiche). È ora di dare un taglio a sprechi e privilegi. Intervenga se le è possibile”. Firmato contribuente sull’orlo di una crisi di nervi. Sissy Maoni”.

Il Collegio non ritiene che tale segnalazione di danno possedga i requisiti di

specificità e certezza previsti dall'art.51 C.G.C. per potersi correttamente e necessariamente attivare l'esercizio dell'attività istruttoria da parte della Procura erariale; viceversa, la richiamata mail si caratterizza per i tratti assolutamente generici di lamentela in ordine al trattamento economico dei dirigenti dei consorzi di bonifica, ritenuti, semplicemente, abnormi.

Assume, inoltre, rilevanza il fatto che la denuncia in parola, effettuata alla Presidenza della Regione Veneto e non alla Procura erariale nell'anno 2012 (dieci anni prima del deposito dell'atto di citazione): **a)** non contenga alcuna specifica ipotesi di violazione di legge o di contratto, ma solo l'astratta indicazione che *“gli stipendi”*, e poco oltre le *“buste paga”*, i *“benefit”* e *“gli altri benefici”* sarebbero di ammontare esorbitante e anormale, doglianza *“di uso comune”* nell'opinione pubblica per commentare, in modo astratto, il trattamento economico ritenuto troppo alto di politici ed amministratori a fronte dei salari e degli stipendi del cittadino medio; **b)** faccia riferimento alle singole voci stipendiali in maniera del tutto indeterminata essendo citati nella mail del 2012 non meglio specificati *“premi in percentuale su finanziamenti”*, *“auto aziendale ad uso privato”*, quali meri esempi di tutte le *“altre dotazioni”* che secondo la deducente non sarebbero adeguati, allo stesso modo di *“altri benefici”* come *“gli incarichi per collaudi di opere pubbliche”* (riferendosi presumibilmente gli incentivi conferiti per lo svolgimento di incarichi tecnici); **c)** non contenga nessun aggancio specifico ad un Ente determinato, posto che la segnalazione si rivolge in modo indiscriminato nei confronti di tutti i Consorzi di Bonifica, (*“partendo dal consorzio da Verona e prosegua per Rovigo, per arrivare sino a Venezia”*).

Ne consegue che l'informazione contenuta nella mail di denuncia, valutata nel

suo complesso applicando i criteri formulati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella citata decisione, non assume in alcun modo una sua peculiarità, specificità e individualità ed è evidentemente riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti e di soggetti, risultando non ragionevolmente circostanziata, ma fondata su mere ipotesi e su supposte violazioni normative tutte da identificare e verificare.

2.4 Al contempo, il Collegio rileva che, dalla documentazione allegata all'atto di citazione, non è dato in alcun modo evincere in che modo e con quali attività la Procura erariale sia giunta ad acquisire atti e formulare ipotesi di danno erariale relativamente a fattispecie di danno asseritamente verificatesi a partire dal 2017, posto che la segnalazione è del 2012, rimanendo quindi preclusa anche ogni valutazione circa la concretezza dell'attività d'indagine come riferita dal Pubblico Ministero nel corso dell'udienza di discussione della causa.

Al riguardo, non può non osservarsi che: **a)** come già rilevato, la segnalazione è priva del timbro di ricevuta della Corte dei conti, per cui non si comprende, non essendo essa indirizzata alla Procura contabile, come sia pervenuta all'Ufficio inquirente, e cioè se sia stata allegata ad un altro atto (e quale) visto che non è mai stata neppure richiamata né nell'atto introduttivo né nella documentazione ad esso allegata; **b)** non risultano prodotte in giudizio le richieste istruttorie della Procura regionale e cioè i decreti motivati di cui all'art.58, comma II, C.G.C.; **c)** le note del Consorzio Acque Sorgive prodotte sub.2 e poi da sub.3 a sub.6 dalla Procura erariale, nel far seguito ai decreti istruttori ivi menzionati (ma non allegati al fascicolo), rispondono a richieste istruttorie relative a fascicoli d'indagine diversi e di molto successivi rispetto

alla segnalazione (V2016/00139/DIM e I00571/2019/DIM) senza che sia quindi possibile evincere se siano riferibili alla medesima istruttoria (con diverso numero) o a istruttorie diverse; **d)** la ridetta mancanza di documentazione non consente di comprendere i termini delle richieste istruttorie formulate dalla Procura né delle sintetiche risposte degli enti che si riferiscono alle prime indicandole con meri riferimenti numerici (1); 2), ecc.).

Ne deriva, in conclusione, un complesso documentale nell'ambito del quale *non è stato possibile verificare né come una mail - contenente una segnalazione generica - del 2012, non indirizzata alla Procura erariale (e per la quale non è altrimenti evincibile in quale modo e quando essa sia pervenuta alla Procura) abbia potuto attivare indagini della Procura regionale negli anni 2016 e 2019, né come tali indagini siano effettivamente connesse ed in quale modo alla segnalazione iniziale, né, ancora, come si sia svolta l'attività istruttoria eseguita e con quali contenuti.*

Per quanto sopra non risulta dunque nemmeno possibile verificare se dopo la segnalazione/mail del 2012, da ritenersi generica ed indeterminata, sia pervenuta, negli anni successivi, un'integrazione dell'iniziale segnalazione tale da consentire la legittima attivazione dei due fascicoli istruttori a distanza di quattro e poi di sette anni di distanza dall'iniziale comunicazione della doglianza alla Presidenza della Regione Veneto. La mancata allegazione delle richieste istruttorie non consente al Collegio di evincere, neanche indirettamente, lo sviluppo dell'attività istruttoria ai fini della verifica dello svolgimento (non generalizzato) dell'indagine la quale -come sembra emergere dagli atti allegati all'atto di citazione - è stata attivata e risulta fondarsi esclusivamente sulla denuncia contenuta nella mail del 2012.

3. Con riferimento, poi, alla posizione del sig. BENDORICCHIO CARLO, il Collegio rileva che questi è l'unico convenuto a non aver sollevato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 51 C.G.C.. Nondimeno, la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti deve ritenersi infondata per difetto dei presupposti della responsabilità erariale.

In disparte l'opinabilità della tesi sostenuta dalla Procura erariale in ordine all'illegittimità della spettanza del *fringe benefit* dell'utilizzo promiscuo dell'auto aziendale – sia per la non riferibilità al rapporto di lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica della disciplina del rapporto di lavoro pubblico (*ex plurimis*, Cass. Civ. S.U. n.1203/2018) e sia per la previsione ampia ed indeterminata di cui all'art. 23 del Contratto collettivo applicato dal Consorzio (tale da poter certamente ricomprendere l'uso dell'auto aziendale che è anzi forse il più diffuso dei benefit previsti dagli Enti commerciali e dalle Aziende) - risulta carente, nel caso di specie, la prova dei presupposti in termini oggettivi e soggettivi della responsabilità, così come pure dello stesso nesso causale che riconduca la spesa ad un comportamento illecito del convenuto BENDORICCHIO CARLO.

Ed infatti nell'atto di citazione la responsabilità erariale è riferita al BENDORICCHIO CARLO in qualità di utilizzatore del mezzo, ma non si riscontrano elementi in atti che riconducano ad una sua volontà, se del caso anche gravemente colposa, o ad una sua fattiva attività, nell'assegnazione dell'auto concessa dal Consorzio, essendosi egli solo limitato ad accettare un beneficio contrattuale del quale gli veniva comunicata l'assegnazione quale parte del proprio trattamento contrattuale.

A tal fine le stesse comunicazioni trasmesse dal Consorzio di Bonifica quali

allegati sub.3-a e sub 3-b della risposta prot.n.1806/2019, e cioè le lettere prot.n.8515.9.2009 del Consorzio di Bonifica Dese Sile, e prot.n.13527 del 26 agosto 2014 del Consorzio Acque Sorgive, danno conto del fatto che l'autovettura gli fu autonomamente concessa non su sua richiesta (del quale non vi è prova in atti), ma sulla base di una scelta autonoma dello stesso Consorzio.

Non vi è, dunque, alcun elemento da cui possa dedursi né una partecipazione o compartecipazione del BENDORICCHIO CARLO all'attribuzione (asseritamente indebita) del beneficio contrattuale, né l'individuazione di un suo comportamento gravemente colposo che ne fondi la responsabilità contestata in atto di citazione, posto che lo stesso, allo stato degli atti, può deve configurarsi soltanto come mero utilizzatore del veicolo.

Per tali motivazioni, la domanda attorea nei suoi confronti dev'essere respinta.

4. Con riferimento alle spese di giudizio, il Collegio ritiene che le stesse possano essere compensate, sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., stante la natura in rito della pronuncia assunta nei confronti dei convenuti CAZZARO FRANCESCO, BORILE SILVANO, CASSANDRO SEBASTIANO, LIVIERI FABIO e SCALCO ANITA.

Quanto alla posizione del convenuto BENDORICCHIO CARLO, le spese di lite - visto il valore della causa e l'attività defensionale - vengono liquidate a suo favore nella misura di euro 2.000,00 comprensivi di spese generali, IVA e CPA, ponendole a carico del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

5. Nulla è dovuto per le spese del giudizio, stante la natura di parte in senso solo formale della Procura regionale della Corte dei conti.

P.Q.M.

